

CONTRATTO DI APPALTO

per l'affidamento del servizio di noleggio di una unità di
diagnostica PET-CT su mezzo mobile

TRA

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma Via Elio Chianesi
53, 00144- C.F.02153140583 e part. Iva 01033011006, di seguito
denominati "IFO" o "Committente", rappresentati dal Direttore
Generale Dr.ssa Marina Cerimele, nata a Roma il 15.03.1959,
insediatasi nella carica a seguito della deliberazione 1123 del
02/11/2021 degli I.F.O., domiciliata per la carica come sopra;

E

La A.C.O.M. S.r.l., con sede legale in Località Cavallino n. 39
A/B, 62010 Montecosaro (MC), partita iva e C.F. 01358070430, di
seguito chiamata "Società" o "Impresa" o "Fornitore", rappre-
sentata dal legale rapp.te p.t., munito dei necessari poteri,

PREMESSO:

- che gli IFO, con deliberazione n. 878/2021 hanno indetto una
procedura negoziata da esperirsi sulla piattaforma MEPA, per
l'affidamento del servizio di noleggio di una unità di diagno-
stica PET-CT su mezzo mobile occorrente alla UOSD di Medicina
Nucleare degli I.F.O. per il periodo di 6 mesi e per un importo
a base di gara di € 480.000,00, oltre IVA al 22%;
- che l'Impresa ha partecipato alla suddetta procedura di gara,
presentando regolare offerta tecnico-economica;

- che gli IFO, con delibera n. 917 del 23/08/2021 hanno aggiudicato in favore dell'Impresa A.C.O.M. S.r.l. l'affidamento di cui trattasi;
- che sono stati effettuati gli accertamenti di cui agli artt. 80 e ss del D.Lgs. 50/2016;
- che in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, al fine di garantire l'affidamento del servizio, è stata presentata la richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) della prescritta informazione antimafia;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, occorre procedere alla stipula del contratto;
- che l'Impresa aggiudicataria, a richiesta degli IFO, ha prodotto la polizza fideiussoria n. 0825408123 a garanzia della corretta esecuzione del contratto nel rispetto del disposto di cui all'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.

TUTTO CIO' PREMESSO

e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e durata del contratto

Gli IFO affidano alla società A.C.O.M. S.r.l., meglio identificata in premessa, la fornitura in noleggio di una unità di

diagnostica PET-CT su mezzo mobile occorrente alla UOSD di Medicina Nucleare degli I.F.O. per il periodo di 6 mesi.

Articolo 2

Importo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto è stabilito per tutta la durata dell'appalto in € 360.000,00, IVA esclusa, importo complessivo € 439.200,00 iva inclusa.

Articolo 3

Norme regolatrici dell'appalto

Tutte le norme, patti e condizioni, che regolano l'appalto sono contenute nel presente Contratto e nel capitolato tecnico, quest'ultimo ben noto all'Impresa aggiudicataria dell'appalto stesso, nel disciplinare e nell'offerta dell'appaltatore.

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente contratto si farà riferimento alla disciplina contenuta nel codice civile agli artt. 1517 ss. relativamente alla locazione di beni mobili.

Articolo 4

Obbligazioni specifiche della Società

La società si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Contratto, a:

- a. consegnare il bene, individuato nell'offerta tecnica, in perfetta efficienza;
- b. mantenere il bene in stato da servire all'uso convenuto,

provvedendo al pagamento delle spese che dovessero rendersi necessarie allo scopo;

c. garantire il pacifico godimento del bene durante il rapporto contrattuale;

d. manlevare e tenere indenne gli Istituti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti dell'attrezzatura noleggiata, come meglio specificato all'art. 12;

Articolo 5

Controllo quali/quantitativo

1. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, gli I.F.O. effettueranno controlli sull'esecuzione del contratto al fine di verificare la conformità del servizio.

2. L'impresa si obbliga, pertanto, a consentire, per quanto di propria competenza, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 6

Fatturazione e pagamenti

1. Al presente contratto si applica il sistema di ordinazione elettronica disposto dal DM Economia e Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. Il modello adottato è basato sullo scenario di trasmissione descritto all'interno delle Regole Tecniche del Nodo Smistamento Ordini - NSO che prevede, oltre alla validazione

degli ordinativi elettronici, anche la trasmissione da parte del NSO degli stessi ai relativi fornitori/intermediari. Tale modello prevede che l'Ecosistema Pagamenti (attraverso il Modulo Ordini Regionale - MOR,)), funga da intermediario tra gli Enti del SSR, il NSO ed i relativi fornitori/intermediari nel processo di invio e ricezione degli ordini elettronici e dei relativi documenti attestanti l'ordinazione emessi nell'ambito del SSR.

2. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti. Le attività sono remunerate con un canone mensile. La fatturazione è mensile, e successiva alla verifica di conformità. Il Fornitore, a seguito del rilascio di apposito certificato di verifica di conformità di da parte del Direttore dell'Esecuzione, può emettere la fattura relativa al Canone mensile di riferimento.

3. Il Fornitore si obbliga ad accettare e rispettare il DCA Regione Lazio 308 del 3 luglio 2015 e s.m.i sulla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e pagamento.

4. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato entro il termine di 60 gg. dalla data di ricevimento fattura. Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La regolarità

del DURC è condizione per il pagamento.

5. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel presente contratto, fatta comunque salva l'applicazione delle ritenute di legge.

6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi, da parte del Committente, mediante posta certificata PEC. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

7. Le fatture afferenti al servizio di noleggio dovranno necessariamente indicare il CIG, gli estremi della delibera di affidamento e il periodo di noleggio a cui si riferisce la fattura medesima.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note alla U.O.C. Risorse Economiche degli Istituti le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in

ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 7

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono:

IBAN: IT88M0549168981000020115607 BIC: CCRTIT2TCIV c/o BANCO MARCHIGIANO CREDITO COOPERATIVO filiale di MONTECOSARO SCALO (MC) - VIA ROMA, 205

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti

sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà del Committente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Committente, alla Regione Lazio ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 8

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 9

Penali

1. Nel caso di inadempimento rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico sarà dovuta una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

2. Si prevede il pagamento della penale nella suddetta misura anche nel caso in cui il noleggiatore non ottemperi alle obbligazioni previste specificamente all'art. 4 del presente contratto;

3. Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al momento dell'inadempienza ovvero qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio della procedura di cui all'art.108 del D.Lgs. n° 50/2016.

4. In ogni caso, l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha costituito a favore del Committente una garanzia fideiussoria con i seguenti dati:

- polizza fidejussoria n. 0825408123, garante HDI Assicurazioni S.p.a.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal noleggiatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione, per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 11

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati le informazioni ed i dati, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 12

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. La Società si obbliga a rispondere pienamente dei danni a persone e cose degli IFO o di terzi, che possano derivare dal mezzo noleggiato ed attribuibili a vizi o malfunzionamenti del suddetto bene, manlevando gli IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, il Fornitore dovrà costituire idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni diretti che copra i rischi specificati per un massimale adeguato per ogni evento

dannoso o sinistro, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.

2. La Società non risponde dei danni cagionati dal bene noleggiato nel caso in cui intervenga un fatto idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, quale a titolo esemplificativo eventi imprevedibili o inevitabili ovvero condotte del personale dipendente degli Istituti connotate da dolo o colpa grave.

3. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per gli IFO. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

4. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici degli IFO competenti in materia.

5. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine

fissato nella relativa lettera di notifica, gli IFO restano autorizzati a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo al Fornitore.

6. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti degli IFO, in contraddittorio con i rappresentanti del Fornitore.

7. In caso di assenza dei rappresentanti del Fornitore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti di IFO, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 13

Risoluzione

1. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore,
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente

escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";

e) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;

f) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, il Committente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353 bis c.p.

4. Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di

decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 14

Recesso

1. Il Committente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al noleggiatore a mezzo pec.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione Appaltante o comunque interruzione di pubblico servizio. In caso di recesso del Committente, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Articolo 15

Cessione di credito, di contratto e subappalto

1. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Committente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche per ordini di acquisto diversi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificati al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991;

2. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

3. La cessione del contratto è vietata.

4. in materia di subappalto trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 16

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al noleggio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc., ad eccezione di quelli che fanno carico al Committente per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 17

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il noleggiante e il noleggiatore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 18

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto il Committente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. 50/2016, nomina il Dr. Gianluca Moretti in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dalla normativa di settore.

Articolo 19

Documenti

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti depositati agli atti degli IFO, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, che costituiscono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente collazionati ad esso, ma conservati presso la Stazione Appaltante:

- il capitolato speciale di appalto e tutti i suoi allegati;
- il disciplinare di gara;
- l'offerta tecnico-economica della società;
- la documentazione amministrativa presentata in sede di gara;
- la deliberazione IFO n. 917 del 23/08/2021 di aggiudicazione;
- la documentazione richiesta dagli IFO dopo l'aggiudicazione.

Roma addì

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Marina Cerimele)*

La Società'
(Anna Maria Chiaraluce)*

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la SOCIETA' dichiara di approvare specificatamente gli artt. 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 del presente contratto, nonché tutti i documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che

si intendono qui riportati integralmente.

Roma lì

La Società

(Anna Maria Chiaraluca)*

Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica anche nell'ipotesi di unica sottoscrizione digitale del presente documento.

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.